

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO NELLE IMPRESE TURISTICHE E RICETTIVE





STUDIO BAROLDI
COMMERCIALISTI
CONSULENTI DEL LAVORO




CHARTERED ACCOUNTANTS
LABOUR CONSULTANTS

VADEMECUM IV ED. 2026

INDICE

4	LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO	
6	Esenzione (ex)ENPALS	
7	Giovani fino ai 18 anni - Minori	
8	Obbligo assoggettamento prestazioni all'INAIL	
8	Esibizione di gruppi	
8	Bande paesane e cori amatoriali	
9	Saggi di danza ed altre arti	
10	LAVORATORI SUBORDINATI DELLO SPETTACOLO	
11	Appalto servizi animazione a società UE	
12	Categorie lavoratori dello spettacolo	
20	I diversi tipi di certificato di agibilità	
8	Proroga emanazione "Codice dello Spettacolo"	

LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO



Le imprese che si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo - musicisti, concertisti, ballerini, cantanti, giocolieri, clown, DJ e altre figure (v. elenco completo in "**Categorie Lavoratori dello Spettacolo**", pag. 12) - devono innanzitutto verificare che il lavoratore rientri nelle categorie professionali predeterminate dal legislatore, presupposto per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo al **Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)**.

A seconda della situazione del lavoratore, si applicano le seguenti regole:

A) Lavoratore autonomo in regime di libera professione (provvede autonomamente al versamento dei propri contributi alla Gestione INPS - ex ENPALS)

L'azienda deve:

- acquisire copia del certificato di agibilità che il lavoratore ha richiesto direttamente all'INPS, verificando che sia specifico per lo spettacolo programmato (data, luogo e soggetto assicurato);
- conservare il certificato agli atti insieme alla documentazione relativa allo spettacolo, per esibirlo in caso di controllo ispettivo.

B) Lavoratore autonomo, anche occasionale, privo di certificato di agibilità

L'azienda deve:

- comunicare al Centro per l'Impiego la prestazione del lavoratore tramite modello **UNILAV**, almeno un giorno prima dello spettacolo;
- richiedere il certificato di agibilità all'INPS, documento che autorizza l'impresa a far esibire l'artista nei propri locali e che deve essere conservato in azienda ed esibito a richiesta degli organi ispettivi;
- versare la contribuzione all'INPS (ex ENPALS) nelle seguenti misure:
 - ✓ **Contribuzione IVS** (invalidità, vecchiaia, superstiti): aliquota totale **33,00%**, di cui 9,19% a carico del lavoratore e 23,81% a carico dell'azienda.
 - ✓ **Contribuzione malattia**: aliquota **1,28%**, interamente a carico dell'azienda.
 - ✓ **Indennità di discontinuità**: aliquota **1,00%**, interamente a carico dell'azienda/committente.

ESENZIONE (Ex)ENPALS

La Circolare ENPALS n. 2 del 30 gennaio 2008, in interpretazione del comma 188, art. 1, della L. n. 296/2006, disciplina un **regime di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell'INPS (ex ENPALS)**, subordinato alla **ricorrenza congiunta** di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo.

REQUISITO OGGETTIVO

La retribuzione annua lorda percepita per esibizioni musicali dal vivo non deve superare € **5.000,00**. Rientrano in questa fattispecie esclusivamente le prestazioni rese in spettacoli o in celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche da parte di chi canta o suona: artisti lirici, cantanti, coristi, vocalisti, maestri del coro, direttori d'orchestra, concertisti, solisti, orchestrali e bandisti.

REQUISITO SOGGETTIVO

Il lavoratore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

- giovani fino a 18 anni di età;
- studenti fino a 25 anni di età;
- pensionati di età superiore a 65 anni;
- soggetti che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento di contributi previdenziali obbligatori presso una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.

Adempimenti obbligatori anche in caso di esenzione

Anche quando ricorrono entrambi i requisiti, l'azienda è comunque tenuta a:

1. inviare la **comunicazione al Centro per l'Impiego** (modello UNILAV) almeno il giorno prima dello spettacolo;
2. versare all'INPS i cosiddetti **contributi minori**, pari a **1,28% + 1,00%** calcolati sul lordo della prestazione;
3. acquisire dal prestatore una **dichiarazione sostitutiva** nella quale lo stesso attesta:
 - di versare i contributi pensionistici a un'altra gestione obbligatoria (specificando se dipendente, commerciante o artigiano);
 - di non superare il limite di € **5.000,00** annui lordi di compensi per esibizioni musicali dal vivo;
 - che tutti i requisiti sussistono al momento della prestazione;
4. allegare alla dichiarazione un **documento di identità valido** del prestatore.

In caso di dichiarazione mendace, accertata in sede di controllo ispettivo, si applica l'**art. 498 del Codice Penale** (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Obblighi amministrativi conseguenti

- elaborazione del **cedolino paga** per il solo valore contributivo (uno per ciascuno spettacolo);
- invio del **flusso UNIEMENS** mensile all'INPS.

GIOVANI FINO AI 18 ANNI - MINORI

Per far esibire minori - anche se accompagnati sul palco da un genitore ed anche a titolo gratuito - l'azienda deve richiedere una **preventiva autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente**, allegando:

- documento di identità di entrambi i genitori;
- autorizzazione scritta firmata da entrambi i genitori;
- visita medica attestante l'**idoneità fisica del minore** allo svolgimento dello spettacolo;
- **certificato antipedofilia** (casellario giudiziale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2014) di tutti gli adulti che si esibiscono insieme al minore e con lui hanno contatto diretto.

Qualora l'esibizione si svolga **durante l'orario scolastico**, è necessaria anche l'autorizzazione dell'istituto scolastico frequentato dal minore.

Valutazione dei rischi

Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 977/1967, richiamato dal D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro - **prima di adibire il minore all'attività** - deve effettuare una specifica valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare:

- del **livello di sviluppo non ancora completo** del soggetto;
- della **mancanza di esperienza e di consapevolezza** riguardo ai rischi lavorativi, esistenti o potenziali;
- delle **caratteristiche specifiche dell'attività** in relazione all'età del minore.

OBBLIGO DI ASSOGGETTAMENTO DELLE PRESTAZIONI ALL'INAIL

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) è stata introdotta dall'art. 66 del D.L. n. 73/2021 e disciplinata dalla Circolare INAIL n. 11/2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

L'obbligo di versamento del premio assicurativo all'INAIL è in capo ai **committenti e alle imprese** presso cui i lavoratori autonomi prestano la loro opera - inclusi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali che presentano autonomamente il certificato di agibilità.

Il premio è calcolato applicando il tasso di rischio previsto dalle Tariffe INAIL vigenti (ai sensi dell'art. 41, D.P.R. n. 1124/1965), assumendo come base imponibile i **compensi corrisposti nell'anno solare**, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera vigente per le contribuzioni previdenziali e assistenziali.

ESIBIZIONE DI GRUPPI

Quando la prestazione musicale o artistica è svolta da un gruppo, **tutti i componenti** devono essere regolarmente assicurati. Per ciascun soggetto va verificata la tipologia di adempimento applicabile, tenendo conto che all'interno dello stesso gruppo possono coesistere figure diverse (lavoratori autonomi, dipendenti, ecc.).

BANDE PAESANE E CORI AMATORIALI

Non è richiesto il certificato di agibilità e non sussiste alcun obbligo contributivo per le esibizioni pubbliche di **complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, complessi corali amatoriali o dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche**, quando l'attività è svolta:

- a scopo di divertimento, per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi o per diffondere l'arte e la cultura;
- a titolo **esclusivamente gratuito: nessun incasso da pubblico pagante, nessun compenso o rimborso spese corrisposto ai partecipanti.**

ATTENZIONE! Qualora le manifestazioni prevedano comunque dei ricavi - anche se interamente destinati alle finalità associative a copertura degli oneri di allestimento e organizzazione - e anche nel caso in cui i musicisti non percepiscano alcun compenso né rimborso spese, **l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità permane se lo spettacolo è di musica e canto e si svolge all'interno di una struttura aziendale con clientela presente (ospitata a pagamento per ricevere un determinato servizio: alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari e simili).**

In tale ipotesi, l'azienda ospitante è tenuta a richiedere:

- il **certificato di agibilità a titolo gratuito** per tutti i soggetti che si esibiscono;
- il **certificato di agibilità a titolo oneroso** per gli attrezzisti addetti al montaggio di palco e impianto luci, ove presenti.

SAGGI DI DANZA ED ALTRE ARTI (BAMBINI E RAGAZZI)

L'esenzione dall'obbligo di richiedere il certificato di agibilità e dall'obbligo contributivo si applica anche ai **saggi di danza o di altre arti** effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, a condizione che:

- il saggio si svolga **al termine del ciclo scolastico** e non sia ripetitivo;
- l'organizzazione sia curata dai genitori e dai docenti del corso;
- non sia previsto **pubblico pagante**.

Qualora queste condizioni non ricorrano, è necessario:

- richiedere l'**autorizzazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro** per ogni minore che si esibisce;
- presentare il **certificato di agibilità** - a titolo gratuito o oneroso a seconda che l'esibizione avvenga rispettivamente senza compenso o con compenso.

La mancata richiesta del certificato di agibilità, nei casi previsti, espone l'**azienda ospitante** ad una sanzione amministrativa di **€ 129,00 per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata**.



**LAVORATORI SUBORDINATI
DELLO SPETTACOLO**

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) aveva modificato la disciplina del certificato di agibilità (art. 6, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947), esonerando alcune tipologie di imprese - tra cui teatri, cinema, circhi, teatri tenda, enti e associazioni, pubblici esercizi, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi - dall'obbligo di richiesta nei confronti di determinate categorie di lavoratori dello spettacolo (dal n. 1 al n. 14), a condizione che ricorressero tutti i seguenti presupposti:

- il lavoratore fosse titolare di un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a termine);
- la prestazione fosse resa in locali di proprietà dell'impresa o di cui questa avesse un diritto personale di godimento;
- i relativi contributi previdenziali fossero regolarmente versati all'INPS.

LA DISCIPLINA OGGI VIGENTE

Il D.L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019 (in vigore dal 13 febbraio 2019), ha ridefinito il quadro con l'art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), stabilendo le seguenti regole tuttora vigenti:

- le imprese che si avvalgono di lavoratori autonomi o collaboratori sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità, indipendentemente dalla durata della prestazione;
- le imprese che si avvalgono di lavoratori subordinati sono esonerate dall'obbligo, poiché il rapporto di lavoro è già tracciato tramite la comunicazione UNILAV preventiva al Centro per l'Impiego.

Il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non costituisce pertanto condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 (Messaggio INPS n. 1612 del 19 aprile 2019).

APPALTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE NELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA ED ALBERGHIERE A SOCIETA' AVENTI SEDE IN ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA

Quando un'impresa affida in appalto il servizio di animazione ad aziende con sede in altri stati dell'Unione Europea, con assunzione degli animatori nello Stato di origine, la ditta committente deve richiedere alla ditta

esecutrice il **modello A1** (viene rilasciato dall'Ente Previdenziale estero ed attesta il regolare versamento contributivo) per ogni animatore.

Per gli stessi soggetti, la ditta esecutrice dovrà fornire il **certificato di agibilità in esenzione contributiva**, che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo stranieri, provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti del documento esonerativo A1, rilasciato, come più sopra specificato, dall'Ente Previdenziale del paese di origine.

Questo in quanto per i lavoratori stranieri non è previsto il rilascio dell'Unilav, il documento di avvenuta assunzione rilasciato ai lavoratori italiani.

ATTENZIONE! Qualora l'azienda appaltante il servizio non sia in grado di documentare quanto sopra, in caso di accertamento ispettivo **il committente sarà considerato obbligato solidale e corresponsabile delle inadempienze, con conseguente applicazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.**

CATEGORIE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ex ENPALS sono ridefiniti come segue.

RAGGRUPPAMENTO "A"

Lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:

Gruppo canto

011 artisti lirici

012 cantanti di musica leggera

013 coristi, vocalisti

014 maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro

Gruppo attori

021 attori di prosa, mimi, allievi attori

022 attori cinematografici o di audiovisivi

023 attori di doppiaggio

024 attori di operetta

025 attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni

026 artisti del circo

027 attori di fotoromanzi

028 suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi

029 generici, figuranti

821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori

822 marionettisti, burattinai

823 acrobati, stuntman, contorsionisti

824 maestri d'armi

Gruppo conduttori e animatori

031 presentatori

032 disc-jockey

033 animatori in strutture turistiche e di spettacolo

Gruppo registi e sceneggiatori

041 registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi

042 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi

043 sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi

044 dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi

045 direttori della fotografia, light designer

046 soggettisti

047 video-assist

Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo

051 direttori di produzione

052 ispettori di produzione

053 segretari di produzione

054 segretari di edizione

055 cassieri di produzione

056 organizzatori generali, location manager

057 responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva

058 casting director

059 documentalisti audiovisivi

Gruppo direttori di scena e di doppiaggio

061 direttori di scena

062 direttori di doppiaggio

063 assistenti di scena e di doppiaggio

Gruppo direttori e maestri di orchestra

071 direttori d'orchestra

072 sostituti direttori d'orchestra

073 maestri collaboratori

074 maestri di banda

075 compositori

Gruppo concertisti e orchestrali

081 concertisti e solisti

082 professori d'orchestra

083 orchestrali (anche di musica leggera)

084 bandisti

085 consulenti assistenti musicali

Gruppo ballo figurazione e moda

091 coreografi e assistenti coreografi

092 ballerini e tersicorei

093 indossatori

094 figuranti lirici

095 figuranti di sala

096 fotomodelli

097 cubisti

098 spogliarellisti

Gruppo amministratori

101 amministratori di formazioni artistiche

102 amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva

103 organizzatori teatrali

104 amministratori e segretari di compagnie teatrali

Gruppo tecnici

111 tecnici del montaggio, del suono e sound designer della produzione cinematografica

112 tecnici del montaggio, del suono e sound designer del teatro

113 tecnici del montaggio, del suono e sound designer di audiovisivi

114 tecnici del montaggio e del suono di altri settori dello spettacolo

115 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici della produzione cinematografica

116 tecnici di luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici del teatro

117 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di audiovisivi

118 tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di fotoromanzi

119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda

Gruppo operatori e maestranze

121 operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva

122 aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva

123 maestranze cinematografiche

124 maestranze teatrali

125 maestranze di imprese audiovisive

126 fotografi di scena

Gruppi scenografi, arredatori e costumisti

131 architetti, arredatori

132 costumisti, modisti, figurinisti e sarti teatrali, cinematografici o di audiovisivi

133 scenografi

134 bozzettista

135 story board artist

136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione

Gruppo truccatori e parrucchieri

141 truccatori

142 parrucchieri

Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali

500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali

RAGGRUPPAMENTO “B”

Lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A:

Gruppo operatori e maestranze

154 artieri ippici

155 operatori di cabine di sale cinematografiche

156 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi

157 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli

158 maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

Gruppo impiegati

201 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi

202 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli

203 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

204 autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

205 operai dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale giochi, sale scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse

211 impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi

212 operai dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi

213 impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti

214 operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti

217 impiegati dipendenti dalle case da gioco

218 operai dipendenti dalle case da gioco

219 prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche

235 impiegati dipendenti dalle sale scommesse

236 operai dipendenti dalle sale scommesse

237 impiegati dipendenti dalle sale giochi

238 operai dipendenti dalle sale giochi

Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi

215 impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

216 operai dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

771 istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi

sportivi, autodromi

772 addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

773 impiegati dipendenti da società sportive

774 operai dipendenti da società sportive

775 direttori tecnici presso società sportive

776 massaggiatori presso società sportive

777 istruttori presso società sportive

Gruppo dipendenti da imprese di noleggio film

231 impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film

232 operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film

RAGGRUPPAMENTO “C”

Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alle categorie di cui al Decreto ministeriale n. 15 marzo 2005, che ha adeguato l’elenco contenuto all’art. 3 del D.lgs C.P.S. N. 708/47 e successive modifiche e integrazioni.

Gruppo Sportivi Professionisti

CALCIO

220 Atleti

221 Allenatori

222 Direttori Tecnico sportivi

223 Preparatori Atletici

CICLISMO

310 Atleti

311 Allenatori

312 Direttori Tecnico sportivi

313 Preparatori Atletici

GOLF

340 Atleti

341 Allenatori

342 Direttori Tecnico sportivi

343 Preparatori Atletici

PUGILATO

470 Atleti

471 Allenatori

472 Direttori Tecnico sportivi

473 Preparatori Atletici

MOTOCICLISMO

400 Atleti

401 Allenatori

402 Direttori Tecnico sportivi

403 Preparatori Atletici

PALLACANESTRO

430 Atleti

431 Allenatori

432 Direttori Tecnico sportivi

433 Preparatori Atletici

*[Attenzione: a seguito della riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021), le categorie degli sportivi professionisti riportate nel Raggruppamento C (calcio, ciclismo, golf, pugilato, motociclismo, pallacanestro) sono ora gestite dal **Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP)**, che ha sostituito il precedente Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per questa platea. I codici categoria rimangono invariati, ma il fondo di riferimento è cambiato.]*

I DIVERSI TIPI DI CERTIFICATO DI AGIBILITA'

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ A TITOLO ONEROSO

E' il documento che autorizza le imprese dell'esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, ecc, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi a far agire nei locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo, occupati nelle categorie previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947 e successive modifiche e integrazioni, come da elenco sopra riportato, per eventi specifici e limitati nel tempo.

Il certificato di agibilità viene rilasciato dopo l'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa nei confronti della Gestione dei lavoratori dello spettacolo o, in caso di pendenze contributive, a seguito di presentazione di idonea garanzia (articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947) come, ad esempio, la produzione di valida fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dei debiti contributivi (circolare ENPALS 16/2007).

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ A TITOLO GRATUITO

Viene concesso in occasione di specifici eventi a scopo benefico, sociale o di solidarietà.

Il certificato viene rilasciato solo se i ricavi, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultano interamente destinati a finalità benefiche e i lavoratori coinvolti non percepiscono compenso.

Per il rilascio del certificato, inoltre, il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IN "ESENZIONE CONTRIBUTIVA"

E' il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di lavoratori dello spettacolo (occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 e successive modifiche ed integrazioni) stranieri, provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale, muniti del documento esonerativo **A1** (certificato di legislazione applicabile, attesta che il lavoratore è iscritto ad un ente previdenziale nel Paese di origine).

Il possesso del certificato di agibilità è pertanto necessario anche per quelle imprese, straniere o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.

I Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano ai 27 Paesi membri dell'Unione europea:

Austria

Belgio

Bulgaria

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Ungheria

La normativa si applica, inoltre, a:

- Svizzera

- Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati SEE – Spazio Economico Europeo)

- Cittadini degli Stati terzi (alle condizioni previste dal regolamento UE n. 1231 del 24 novembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Regno Unito: la materia è oggi disciplinata dal Trade and Cooperation Agreement (TCA) tra UE e Regno Unito (in vigore dal 1° maggio 2021), che prevede un proprio protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Dal punto di vista del soggiorno e del lavoro, i cittadini britannici sono oggi equiparati ai cittadini extracomunitari.

PROROGA EMANAZIONE “CODICE DELLO SPETTACOLO”

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 106 del 15 luglio 2022, che ha conferito al Governo una specifica delega per il riordino e il coordinamento della disciplina in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti del settore musicale, nonché per la riforma dei settori del teatro, della musica, della danza e degli spettacoli di varia natura, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "Codice dello spettacolo".

Il termine per l'adozione dei decreti delegati - originariamente fissato a maggio 2023, poi prorogato al 18 agosto 2025 - è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026 dalla Legge n. 121 dell'8 agosto 2025 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2025). Si tratta della seconda proroga consecutiva.

Di particolare interesse, in prospettiva, le potenziali novità in tema di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e l'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel medesimo settore.